

**FORNITURA DI MATERIALE FUNERARIO PER CIMITERI E FORNO CREMATORIO
POSTI NEL COMUNE DI CARRARA**

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Art. 2 - Osservanza di leggi e regolamenti

Art. 3 - Definizioni ed interpretazioni

Art. 4 - Quantità e caratteristiche tecniche

Art. 5 – Importo della fornitura in appalto e durata dell'Accordo quadro

Art. 6 - Termine e luogo di consegna e montaggio

Art. 7 - Spese di imballaggio, di trasporto e di smaltimento

Art. 8 - Modalità di pagamento

Art. 9 - Difetti, imperfezioni e difformità dei prodotti - Obblighi della Ditta

Art. 10 - Penalità

Art. 11 - Controversie

Art. 12 - Collaudo

Art. 13 - Metodologie di collaudo

Art. 14 - Risultati di collaudo

Art. 15 - Divieto di cessione - subappalto

Art. 16 - Esonero di responsabilità per l'Amministrazione

Art. 17 - Condizioni di ammissibilità alla gara - Accettazione delle condizioni

Art. 18 - Cauzione definitiva

Art. 19 - Stipulazione del contratto

Art. 21 - Rinvio alle leggi vigenti

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PREMESSA

Il presente documento contiene le clausole per la conclusione di un Accordo Quadro da stipulare con un unico operatore economico, così come definito dagli art. 3 lett. iii) e 54 D.Lgs 50/2016, finalizzato alla realizzazione della **FORNITURA DI MATERIALE FUNERARIO PER CIMITERI E FORNO CREMATORIO POSTI NEL COMUNE DI CARRARA.**

Il presente capitolato reca la disciplina dell'Accordo Quadro e ne definisce le clausole fondamentali.

L'Accordo Quadro ha la finalità di fissare le clausole contrattuali da applicare come vincolanti per gli affidamenti delle forniture, durante il periodo di vigenza contrattuale; conseguentemente, con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'Impresa contraente si obbliga ad assumere la realizzazione forniture che saranno richieste in base all'Accordo Quadro ed a realizzarle ai prezzi e alle clausole ivi previste.

Si precisa che la Stazione appaltante non si obbliga per l'importo complessivo previsto, che deve ritenersi presunto e non vincolante; la tipologia contrattuale prescelta consentirà l'acquisto dei beni nella misura corrispondente alle necessità e disponibilità economiche che in volta in volta si manifesteranno, e comunque fino al raggiungimento dell'importo contrattuale (dato dalla somma dell'importo a base di gara con l'applicazione del ribasso) o fino al maturare del termine di scadenza.

I Contratti Attuativi-Ordinativi dell'Accordo Quadro consisteranno in un ordinativo di fornitura inviato tramite Pec e conterranno l'indicazione dei quantitativi e delle tipologie di beni secondo le specifiche di cui presente Capitolato.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di materiale funerario da consegnare c/o il Cimitero di Turigliano posto nel Comune di Carrara (Viale XX Settembre) e c/o il Forno Crematorio posto anch'esso in Carrara in (Via Vicinale di Turigliano).

ART. 2 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto è disciplinato dal D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale, dalle disposizioni di cui alla lettera di invito alla procedura di gara, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.

ART. 3 - DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI

Per Amministrazione si intende Nausicca spa con sede in Viale Zaccagna, 18/a 54033 Carrara p.iva: 00637570458.

Per Ditta si intende la ditta che si aggiudica l'appalto.

Per giorni si intendono giorni naturali consecutivi.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Art. 4 - QUANTITÀ E CARATTERISTICHE TECNICHE

Le quantità, ed i relativi importi, degli elementi che formato l'oggetto della fornitura ed dell'eventuale collocazione sono di seguito riassunte:

Numero articolo	Descrizione	Quantità indicative	Prezzo unitario	Importo
PREV.1	Urna cineraria in acciaio verniciato h:23-25 cm	n.630	13,91 €	8.763,30 €
PREV.2	Croce provvisoria in legno d'abete 140 x 52 x 9 cm.	n. 80	17,12 €	1.369,60 €
PREV.3	Funer-box, contenitore in cellulosa per resti da esumazione o estumulazione. Per le salme riesumate e ancora indecomposte c'è la necessità di inviarle alla cremazione oppure inumarle nuovamente per fare in modo che, con l'aiuto di enzimi biodegradanti, la salma si decomponga cm 180*60*30	n. 60	19,26 €	1.155,60 €
PREV.4	Lenzuolino biodegradile	n. 20	5,35 €	107,00 €
PREV.5	Cassetta ossario in lamiera zincata cm 5*26*h24	n. 310	10,70 €	3.317,00 €
PREV.6	Barriera con cerniera biodegradabile in MATER-BI a base di amido di granoturco. come prescritto dalla circolare ministeriale del 26/06/1993 n° 24 art. 9 comma 1	n. 50	10,17 €	508,25 €
PREV.7	Targhe in metallo per incisione 12,5*8	n. 120	1,02 €	121,98 €
			Sommano	15.342,73 €

Detto importo annuale è da ritenersi meramente indicativo e non vincolante per la Stazione appaltante.

Tutti i prodotti forniti, per l'intera durata dell'Accordo Quadro, dovranno corrispondere a quelli di cui al presente capitolato offerti in sede di gara, salvo eventuali variazioni della normativa vigente.

Le prestazioni successivamente appaltate saranno remunerate mediante l'applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro. I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente dall'operatore economico.

ART. 5 - IMPORTO DELLA FORNITURA IN APPALTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo presunto annuo della fornitura è quantificato in €. 15.342,73 oltre IVA e la stessa avrà la durata di anni due, per un importo presunto complessivo, esclusa iva di legge, di €.30.685,46.

L'Accordo Quadro avrà durata dalla data di stipula del relativo contratto e comunque fino al conseguimento dell'importo contrattuale disponibile; lo stesso potrà dunque avere una minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo del contratto stesso.

L'accordo è rinnovabile per un ulteriore biennio, a discrezione della Stazione appaltante, alle medesime condizioni del contratto originario. Allo scadere del primo biennio è dunque facoltà della Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procedere al rinnovo dello stesso, per un uguale periodo.

Considerando l'eventuale rinnovo contrattuale, il valore presunto dell'affidamento, oltre iva di legge, ammonta ad euro 61.370,92.

Tale volontà verrà manifestata per iscritto dalla Stazione Appaltante all'Operatore economico, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza biennale.

Non è previsto in alcun caso il rinnovo tacito dell'Accordo quadro.

Il ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell'Accordo, ma sarà applicato sull'elenco prezzi e si tradurrà pertanto in maggior quantità di forniture eseguibili.

Tale importo è comprensivo dei costi della fornitura, trasporto e verifica di conformità dei beni forniti, e comprende tutti gli oneri ed alee a carico della Ditta appaltatrice per l'esecuzione, a

perfetta regola d'arte, della fornitura. Non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del c.c.

L'importo dei costi della sicurezza è pari a zero, in quanto trattasi di mera fornitura.

Il prodotto offerto deve rispettare, pena l'esclusione, i requisiti delle normative vigenti ed in particolare deve conformarsi alle normative in materia di sicurezza (D.Lgs n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni), di stabilità, di igiene e prevenzione incendi per i locali ad uso pubblico. A tale proposito è necessario che gli elementi della fornitura, ove previsto, siano garantiti sulla base delle certificazioni prodotte da apposito laboratorio autorizzato.

ART. 6 - TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA

La consegna del materiale da fornire (descritti al precedente art. 4) dovrà avvenire entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della lettera e/o comunicazione d'ordine. I beni da fornire dovranno essere recapitati c/o il Cimitero di Turigiano o il Forno Crematorio. Per i ritardi nella consegna e nel montaggio verranno applicate le penali di cui al presente capitolato. I termini di consegna si intendono comprensivi del trasporto, sollevamento, scarico e montaggio nel luogo indicato dall'Amministrazione. La Ditta si impegna, altresì, a lasciare invariati i prezzi per il semestre successivo alla scadenza del termine ultimo contrattuale di consegna della fornitura. La data di avvenuta esecuzione ed ultimazione della consegna deve farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dai responsabili dell'Amministrazione e dagli incaricati della Ditta, nel quale si dovranno porre in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti in genere constatati nei beni forniti all'atto della consegna e della posa in opera.

ART. 7 - SPESE DI IMBALLAGGIO, DI TRASPORTO E DI SMALTIMENTO

Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni dei beni da fornire sono a carico della Ditta. Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a secondo della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno della Ditta.

ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento verrà effettuato dopo aver ultimata la fornitura, subordinatamente all'esito positivo delle operazioni di collaudo. Il pagamento del corrispettivo dovuto sulla base del contratto sarà liquidato entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura, redatta secondo le norme in vigore.

ART 9 - DIFETTI, IMPERFEZIONI E DIFFORMITÀ DEI PRODOTTI - OBBLIGHI DELLA DITTA

La Ditta garantisce i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di avvenuta attestazione di regolare fornitura, salvo il diverso e maggiore periodo di garanzia indicato dalla Ditta in sede di offerta. La Ditta pertanto è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico - prestazionali e di finitura previste dal presente capitolato, manifestatisi durante tale periodo di garanzia nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione, o da difetti dei materiali impiegati, o da mancata rispondenza a quanto prescritto nella parte tecnica del presente capitolato. Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti, imperfezioni o difformità riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, la Ditta è tenuta ad adempiere a tale obbligo, provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi, e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle sopra richiamate caratteristiche tecnico - prestazionali. Qualora, trascorso il citato termine, la Ditta non abbia adempiuto al suo obbligo, l'Amministrazione applicherà la penale di cui al successivo art. 8, lett. c). L'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire da altre ditte le opere necessarie ad eliminare difetti ed imperfezioni nonché la fornitura dei beni non sostituiti, addebitandone l'importo alla Ditta.

ART. 10 - PENALITÀ

Per la fornitura oggetto del presente capitolato si applicano le seguenti penalità:

a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell'effettuare la fornitura oppure di rifiuto della fornitura stessa in fase di collaudo, sarà incamerata la cauzione. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui la Ditta sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sostenere per l'acquisto presso altre ditte dei prodotti di cui si tratta. Infine, verrà applicata la penalità di cui alla successiva lett. b), decorrente dalla data entro cui la fornitura doveva essere consegnata e fino alla data in cui la fornitura in danno risulterà consegnata;

b) nel caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore di tutta o di parte della fornitura, verrà applicata una penalità del 10% per ogni decade o frazione maturata di ritardo limitatamente alla parte di fornitura per la quale si sia verificato il ritardo stesso. Ove il ritardo dovesse riguardare l'intera fornitura e per un periodo superiore a 60 giorni, l'Amministrazione avrà anche il diritto di risolvere il contratto ed applicare le penali previste alla precedente lettera a);

c) nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità, di cui al precedente art. 9, verrà applicata una penalità del 10% calcolata sull'importo dei prodotti interessati per ogni decade maturata di ritardo rispetto al termine stabilito nella lettera di comunicazione dell'Amministrazione per l'esecuzione dei necessari interventi;

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della Ditta dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti, o essendo gli stessi insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione. In tali casi l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 gg. dall'introito della penalità. Qualora l'ammontare delle penalità, comminate ai sensi dei precedenti punti b) e c) raggiunga complessivamente il 50% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e si applicherà in tal caso quanto previsto al punto a) del presente articolo.

ART. 11 - CONTROVERSIE

Il foro competente per la risoluzione giudiziale delle vertenze è quello territoriale di Carrara.

ART. 12 - COLLAUDO

Il collaudo deve accertare che i beni forniti presentino i requisiti richiesti dal presente capitolato speciale e dalle vigenti norme relative alla qualità ed alla sicurezza. Il collaudo sarà alla presenza di un rappresentante legale della Ditta fornitrice. L'assenza di rappresentanti della Ditta è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati alla Ditta, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata. Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale, firmato dai convenuti e, se presenti, dagli incaricati della Ditta fornitrice. Il collaudo verrà effettuato nei locali dove è avvenuta la consegna entro 30 giorni dalla data di ultimazione della fornitura e dell'eventuale montaggio.

ART. 13 - METODOLOGIE DI COLLAUDO

I collaudatori sottopongono ad esame, a loro scelta, le quantità di prodotti che ritengono opportuno, senza che la Ditta fornitrice possa elevare contestazioni o pretese. I prodotti che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico della Ditta, alla quale vanno restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative. La Ditta si impegna a reintegrare a sue spese i beni eventualmente deteriorati.

ART. 14 - RISULTATI DI COLLAUDO

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:

- accettare i prodotti;
- rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la Ditta per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico - prestazionali previste dal presente capitolato, che non siano emersi al momento della collaudazione ma vengano in seguito accertate anche dopo l'utilizzo dei beni forniti e/o installati. Si applica a tal fine

quanto previsto dall'art. 4 del presente capitolato. Saranno rifiutate le forniture che risultino difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche od ai campioni testati. La Ditta ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 10 giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove la Ditta non abbia presenziato al collaudo. Nel caso di inadempimento a tale obbligo si applica la penale di cui all'art. 10, lett. c) del presente capitolato. L'Amministrazione non risponde dei furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale loro distruzione per cause accidentali.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE, SUBAPPALTO

E' vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione, salvo maggiori danni accertati.

Nell'eventualità che la Ditta intenda servirsi dell'istituto del subappalto, la stessa dovrà conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 16 - ESONERO DI RESPONSABILITA' PER L'AMMINISTRAZIONE

La Ditta aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Ditta stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

ART. 17 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA E ACCETTAZIONE DELLE RELATIVE CONDIZIONI

Le condizioni di ammissibilità alla gara sono dettate nel relativo avviso. Resta inteso che con la partecipazione alla gara la Ditta dichiara di ritenere remunerativi i prezzi e di aver preso contezza dei luoghi in cui dovrà effettuarsi la fornitura e l'eventuale montaggio di alcuni dei beni forniti.

Con la sola presentazione dell'offerta, di fatto, si intendono accettate da parte della Ditta concorrente, tutte le condizioni del presente capitolato d'oneri e di quelle specificate nei documenti di gara, nessuna esclusa, le quali pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficaci.

ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, deve costituire una garanzia fidejussoria del 10% percento dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso la Ditta, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

In caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Nel caso invece di ribasso superiore al 20%, la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel rispetto di quanto stabilito dal citato art. 103, comma 5.

ART. 19 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta è tenuta alla stipulazione del contratto nella forma della scrittura privata, entro i termini che saranno comunicazione da parte dell'Amministrazione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il nascente contratto d'appalto sono poste ad esclusivo carico della Ditta aggiudicatrice.

La sottoscrizione del contratto equivale, da parte della Ditta, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, anche se non espressamente citate nel presente capitolato, e di incondizionate loro accettazioni.

ART. 20

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore dovrà impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Caltanissetta della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 21 - RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI

La Ditta si obbliga a porre in atto, a propria cura e spese, tutte le misure di sicurezza imposte dalle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed igiene del lavoro tenuto conto di tutti gli elementi di fatto che caratterizzano la fornitura.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di forniture e servizi nonché quelle previste dal Codice Civile e dalle altre Leggi e Regolamenti in vigore in materia.